

REGOLAMENTO DESTINATO A DISCIPLINARE IL POSIZIONAMENTO E L' UTILIZZO DI ALTANE NELL' AMBITO DI BENI COMUNALI

Art. 1 (modalità di domanda)

La domanda di collocazione di un'altana in area demaniale comunale adibita all'esercizio dell'attività venatoria, deve essere indirizzata al Sindaco di Aviano indicando la località, il foglio catastale ed il numero mappale e foto del punto di installazione.

Deve essere allegata una copia della polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi con i massimali minimi previsti dalla legge in materia venatoria. Si intende che l'Amministrazione Comunale di Aviano è sollevata da qualsiasi responsabilità per danni a persone e cose derivanti dall'attività venatoria.

Art. 2 (caratteristiche dell'altana)

Le caratteristiche dell'altana e i doveri di informazione sono quelli definiti dall'art. 19 LR 24/1996, dall'art. 95 LR 9/2007 e dal DPGR 274/2012.

L'altana non può essere posizionata a meno di 200 m. di distanza da piste e impianti di discesa – fondo, strade carrozzabili, percorsi ciclo – turistici, aree adibite a campeggio recintate.

Art. 3 (periodo di concessione)

L'installazione dell'altana per l'esercizio venatorio è concessa per un periodo di cinque anni, rinnovabili previa richiesta del concessionario da presentarsi almeno sei mesi prima della scadenza della concessione.

La concessione e il suo eventuale rinnovo sono adottati dal Responsabile del Settore Lavori Pubblici, Manutenzione, Appalti e contratti.

La concessione è sempre revocabile per ragioni di interesse pubblico.

L'efficacia della concessione è sempre e in ogni caso subordinata al puntuale pagamento del premio della polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi di cui al precedente art. 1.

Art. 4 (potatura e taglio del sottobosco)

Per la potatura e taglio del sottobosco nei pressi dell'altana, delle eventuali mangiatoie e nei pressi degli eventuali punti sale (salgemma), il concessionario deve attenersi scrupolosamente a quanto sancito dall'articolo 17 del DPGR 28 dicembre 2012 n° 274 *Regolamento forestale in attuazione dell'articolo 95 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9* e deve garantire il ripristino dei luoghi allo scadere della concessione. Qualora non provveda al ripristino sarà sanzionato nella misura prevista dal sopra citato decreto.

Art. 5 (sicurezza balistica)

Il cacciatore concessionario deve osservare scrupolosamente quanto è sancito dalla legge nazionale sulla caccia 11 febbraio 1992 n° 157, Art. 21 ed, in particolare, deve rispettare le distanze di sparo in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione e posti di lavoro; di vie di comunicazione e di strade carrozzabili eccettuate quelle poderali ed interpoderali; di funivie ed altri impianti di trasporto a sospensione; di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero ed all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agri-silvo-pastorale. Per la sicurezza balistica l'altana deve essere sopra elevata dal suolo almeno di 150 centimetri in modo tale che sparando il proiettile, qualora non dovesse colpire il bersaglio si conficchi nel terreno. Per lo stesso motivo, in caso di tiri dal basso in alto, lo sparo deve avvenire solo contro terrapieno; le altane possono avere "Luci" su tutti i lati, ma un'unica posizione di sparo, le altre "Luci" devono essere opportunamente dotate di idonei mezzi atti ad impedire lo sparo (es. schermature trasparenti e/o grigliati fissi).

Inoltre deve essere rispettato quanto sancito dall'articolo 19 della Legge regionale 17/7/1996 n° 24.

Art. 6 (sicurezza delle persone)

Considerato che le aree demaniali comunali (boschi, prati, piste ciclabili, piste da sci etc.), sono frequentate da escursionisti, ciclisti, sciatori, cercatori di funghi e quant'altro, si dispone che lo sparo potrà essere effettuato:

- da due ore prima del sorgere del sole a due ore dopo il sorgere del sole; è concessa un'ulteriore ora per il recupero e l'eventuale abbattimento da parte del cacciatore della bestia ferita;
- da tre ore prima il tramonto a due ore dopo il tramonto.

Art. 7 (canone di concessione)

Il canone annuale di concessione è stabilito in 20,00 (venti) euro; deve essere versato in un'unica soluzione per i cinque anni e preventivamente all'adozione della concessione sul conto corrente di tesoreria intestato al Comune di Aviano.

Art. 8 (cauzione)

Deve essere fornita, in forma individuale o meno, una cauzione di € 300,00 a garanzia dell'eventuale remissione in ripristino dei luoghi alla scadenza della concessione.

Art. 9 (norme transitorie)

(Modificato da D.C.C n. 39 del 28/04/2016)

Entro il 31/12/2016, quanti hanno realizzato altane che già insistono sul suolo demaniale del Comune di Aviano devono adeguarsi al Regolamento, pena

l'applicazione delle sanzioni di legge e la remissione in ripristino con spese a carico del trasgressore.

Art 10 (interventi sostitutivi)

La Riserva di Caccia può intervenire in prima persona per gli adempimenti di cui agli Art. 7 e 8.

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 26 DEL 04.05.2015

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 39 DEL 28.04.2016
(Sostituito l'art. 9)

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 84 DEL 28.10.2016
(Modifiche ed integrazioni all'art. 1, 2,3,6 e 7. Introduzione art. 10)